




Fondo Pensione Complementare Nazionale

La nuova previdenza complementare



Agenda

- Adesione esplicita e tacita
- Fonti di finanziamento e regole per la deducibilità
- Nuove regole di accesso alle prestazioni
- Nuovo regime fiscale delle prestazioni



Adesione esplicita e tacita



L'adesione

- **Per il lavoratore**

- l'adesione è volontaria

- **Per l'azienda**

- l'iscrizione diviene contrattualmente obbligatoria una volta che il lavoratore ha formalmente manifestato la volontà di aderire

- **Ciò sarà vero anche dopo la Riforma**

Devoluzione del TFR Maturando. Uno sguardo di sintesi



* Il Tfr è conferito al fondo individuato in base ai criteri indicati dalla legge (Cfr. "Gerarchia nel silenzio-assenso")

Le forme dell'adesione

Due diverse modalità



**Adesione
esplicita**



**Adesione
tacita**



Adesione esplicita



- Possibilità di esprimere la propria preferenza (azienda o previdenza complementare) nel periodo di 6 mesi
- Decorrenza dei 6 mesi:
 - Norma generale: data di assunzione
 - Norma transitoria: avvio della Riforma (1° gennaio 2007)

Adesione tacita



- Conferimento del Tfr alle forme di previdenza complementare attraverso un meccanismo di silenzio-assenso
- Obiettivo: incentivare l'utilizzo del Tfr come fonte di finanziamento della previdenza complementare e l'adesione ai fondi pensione



Il caso dei lavoratori già occupati prima del 29/4/93

- Se già aderiscono a forme di previdenza complementare versandovi una quota parte del Tfr ...
 - entro il termine dei 6 mesi devono dichiarare se continuare a versare solo una parte del Tfr, lasciando la restante parte in azienda;
 - se restano silenti, tutto il Tfr a CONCRETO (Comparto Garantito)




Il caso dei lavoratori già occupati prima del 29/4/93

- Se non aderiscono a forme di previdenza complementare ...
 - Entro il termine dei 6 mesi devono dichiarare se continuare a lasciare il Tfr presso l'azienda o trasferirlo a CONCRETO (verrà devoluto il 40% di TFR previsto dal contratto collettivo)
 - Altrimenti il meccanismo del silenzio-assenso comporterà la totale devoluzione del TFR alla forma individuata secondo i criteri che regolano il tacito conferimento



Riassumendo... Che cosa posso fare?

Verso già il Tfr alla previdenza complementare?	
Si Tutto	Non devo fare nulla! Ho già scelto di versare tutto il Tfr a CONCRETO
Si in parte (40%)	Posso lasciare Tfr residuo in azienda o versarlo, tutto a CONCRETO
No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'INPS dopo il 29/4/1993)	Posso lasciare Tfr in azienda o versarlo tutto a CONCRETO
No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'INPS prima del 29/4/1993)	Posso lasciare Tfr in azienda, versarlo, tutto o in parte, a CONCRETO



Le fonti di finanziamento e le regole per la deducibilità



Le novità sulla contribuzione

- La contribuzione non è più obbligatoria per legge
- Prosecuzione volontaria della contribuzione
- Portabilità “governata” del contributo datoriale



Il ruolo della contrattazione

- La contrattazione collettiva può ...
 - determinare obbligo di contribuzione a carico dell'azienda
 - stabilire la misura minima della contribuzione datoriale nel caso di adesioni collettive.
 - regolare la possibilità che il contributo datoriale “contrattato” spetti anche ai lavoratori che scelgono in via individuale di aderire ad una diversa forma



Contribuzione datoriale

- Il datore di lavoro è tenuto a contribuire al fondo pensione (scelto esplicitamente o tacitamente) se:
 - c'è un contratto o accordo collettivo, anche aziendale che prevede il versamento della contribuzione datoriale a quel fondo pensione, e
 - il lavoratore versa la contribuzione a proprio carico prevista da quel contratto o accordo

Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di versare volontariamente la sua contribuzione a favore dei lavoratori iscritti



La prosecuzione della contribuzione

- In presenza di un requisito minimo di partecipazione (1 anno di contribuzione continuativa) opzione di prosecuzione volontaria della contribuzione alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (senza limiti temporali)
- Facoltà del soggetto, che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche



Deducibilità dei contributi


- I contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo entro:

- € 5.164,57

Nel computo del limite si considerano:

- versamenti minimi del lavoratore
- versamenti minimi dell'azienda
- versamenti aggiuntivi volontari del lavoratore

NON SI CONSIDERA LA QUOTA DEL TFR



Nuove regole di accesso alle prestazioni



Quali aspettative per l'iscritto?

- Agli aderenti a Fondi pensione e forme di previdenza complementare vengono riconosciuti:
 - Diritti ante pensionamento
 - Prestazioni al pensionamento



Diritti ante pensionamento

- Prima della pensione complementare sono riconosciuti agli iscritti alcuni diritti
 - Anticipazione
 - Riscatto
 - Trasferimento



Anticipazione

Effetto

Acquisizione anticipata di una quota del montante maturato nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell'iscritto

Causali

- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
- Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione
- Ulteriori esigenze dell'iscritto (nuova causale introdotta dalla Riforma)

Anticipazione per spese sanitarie



Tipologia di spesa:

- Spese mediche per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche a fronte di gravissime situazioni dell'iscritto, del coniuge o dei figli

Quando è richiedibile:

in qualsiasi momento

Importo anticipabile:

fino al 75% del maturato

Anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa



Tipologia di spesa:

Acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli

Quando è richiedibile:

Decorsi 8 anni di iscrizione

Importo anticipabile:

fino al 75% del maturato

Anticipazione per ulteriori esigenze degli aderenti (Novità della riforma)



Tipologia di spesa:

Ulteriori esigenze degli iscritti

Quando è richiedibile:

Decorsi 8 anni di iscrizione

Importo anticipabile:

Fino al 30% del maturato



Ricapitolando le anticipazioni

Tipologia	Quando	Importo
Spese sanitarie	Sempre	Fino al 75%
Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione	Dopo 8 anni	Fino al 75%
Ulteriori esigenze dell'iscritto	Dopo 8 anni	Fino al 30%



Avvertenze

Prima avvertenza

- Salvo il caso di anticipazione per spese mediche – ottenibile in ogni momento a partire dal 2007 – è previsto che l'anticipazione possa essere ottenuta dopo un periodo di accumulazione stabilito in otto anni di partecipazione a forme pensionistiche.
- Pertanto:
 - non otto anni di effettiva contribuzione
 - né otto anni di partecipazione a CONCRETO
 - ma otto anni di complessiva partecipazione a forme di previdenza complementare

Seconda avvertenza

- Le anticipazioni del Tfr in azienda e quelle nel fondo pensione sono istituti:
 - autonomi
 - cumulabili



Frequenza delle anticipazioni

- Non vi sono limiti alle richieste, laddove ricorrono le motivazioni ammissibili
- Tuttavia non si possono richiedere nuove anticipazioni, laddove non rimanga almeno il 25% di quanto accumulato, considerando anche le somme già anticipate



Esempio

- Un lavoratore ha accumulato **10.000** euro dopo **8** anni di partecipazione.
- Richiede un'anticipazione pari al 75% di quanto accumulato per ristrutturazione della prima casa (pari a **7.500** euro) e nel fondo pensione rimangono 2.500 euro
- Dopo ulteriori **5** anni la sua posizione è risalita a **8.000** euro e ha bisogno di un'anticipazione per “Spese mediche per terapie e interventi straordinari”.
- Il lavoratore può richiedere un'anticipazione, ma dovrà lasciare nel fondo pensione il **25%** di **15.500** euro ($10.000 + 8.000 - 2.500$), ossia **3.750** euro
- Il lavoratore potrà ricevere un'anticipazione pari a **4.250** euro ($8.000 - 3.750$)



Reintegrazione della posizione

- La riforma consente agli iscritti di “ricostruire” la posizione di CONCRETO attraverso incentivi fiscali (anche versamenti *Una Tantum*)
- **Effetto** ... A fine periodo, disponibilità di un montante più elevato e quindi di una prestazione pensionistica di importo più significativo



Riscatto

■ **Nozione di riscatto**

Diritto esercitabile in presenza di determinate condizioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione

■ **Eventi che legittimano il riscatto**

- “Perdita o cessazione dei requisiti di partecipazione” : le situazioni da cui origina questa condizione sono di ordine diverso (licenziamento, dimissioni, mobilità, cambio di attività, ...)
 - Premorienza
 - Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa al di sotto di 1/3; accesso a cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS)

■ **Effetto**

“Recupero” totale o parziale del montante accumulato nel Fondo pensione



Riscatto totale

■ Quando è esercitabile:

- stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta all'attività lavorativa
- cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi
- "altri riscatti" (es. perdita dei requisiti di partecipazione, cfr. Direttive Covip)*

NB: se la situazione descritta si verifica nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non è possibile il riscatto ma l'aderente può chiedere la prestazione pensionistica complementare

■ Misura del riscatto:

intera posizione individuale maturata

* tassazione meno favorevole - questo tipo di riscatto potrebbe essere limitato esclusivamente alle "forme collettive"



Riscatto parziale

- **Quando è esercitabile:**

- procedure di mobilità
- cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS)
- cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra i 12 e 48 mesi

- **Misura del riscatto**

50% della posizione individuale maturata



Riscatto per morte

- **Quando è esercitabile:**
 - morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica
- **Misura del riscatto**
 - intera posizione individuale maturata
- **Beneficiari**

Eredi legittimi o diversi beneficiari designati dall'aderente; in mancanza, la posizione resta acquisita alla forma pensionistica.



Ricapitolando il riscatto

Tipologia	Importo
stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta all'attività lavorativa	100%
cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi	100%
morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica	100%
perdita dei requisiti di partecipazione (tassazione meno favorevole)*	100%
cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione > 12 e < 48 mesi	50%
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	50%

* Questo tipo di riscatto potrebbe essere limitato esclusivamente alle "forme collettive"



Trasferimento

■ Le tipologie

- Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione
- Trasferimento volontario

■ I vantaggi

- Il trasferimento è un'operazione “fiscalmente” neutrale, cioè non viene tassato
- Continuità nel rapporto di previdenza complementare e dunque nella costruzione della prestazione pensionistica




Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione

- Nel caso in cui si perdano i requisiti di partecipazione, l'iscritto ha la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica operante nel settore in cui il soggetto presti la sua nuova attività di lavoro.

Per esempio

Se l'iscritto cambia lavoro e intraprende un'attività in un ambito in cui opera una diversa forma pensionistica complementare, può trasferire la posizione a detta forma



Trasferimento volontario

- **In costanza dei requisiti di partecipazione:**
dopo 2 anni di permanenza



Prestazioni pensionistiche

- **“Diritto a pensione” ... Principale oggetto delle aspettative dell’aderente**

- **Quando matura il diritto alla pensione complementare?**

Partecipazione di almeno **cinque anni** a forme di previdenza complementare e maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di I pilastro



Tipologie di prestazione

- Ricorrendo questi presupposti che tipo di prestazione riceve in concreto l'iscritto?
 - La prestazione è erogata:
 - in forma **rendita** (assegno pensionistico periodico)
 - in forma di **capitale** (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato lungo tutto il periodo di partecipazione al Fondo pensione)
- **La scelta tra rendita o in capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise**



Prestazioni in forma di rendita

- Almeno il 50% del montante è erogato in forma di rendita (con alcune eccezioni!)
- L'aderente che opta, in tutto o in parte, per la prestazione in forma di rendita ha a disposizione varie opzioni di scelta (il fondo deciderà quali offrire). Tra le varie opzioni : Rendita vitalizia immediata semplice, reversibile, certa per ***n***. anniecc.



Prestazioni in forma di capitale

- L'aderente, in ogni caso, ha diritto al capitale fino al 50% del montante maturato e la restante parte è convertita in rendita


Inoltre

- L'aderente ha diritto a richiedere il 100% in capitale se convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2006 pari a € 4.962,36)



Esempio

- Alla fine del 2020 un uomo di 65 anni va in pensione con una posizione di previdenza complementare pari a € 50.000
- Se trasforma in rendita € 35.000 ottiene ad esempio € 2.000 all'anno
- Poiché ciò corrisponde ad un assegno mensile di € 166,00 ossia meno della metà dell'attuale assegno sociale (pari a € 206,00) : Egli può scegliere di prendere l'intera somma di € 50.000 in capitale così come può decidere di prendere una parte o tutto in rendita



Nuovo regime fiscale delle prestazioni



Il regime fiscale delle prestazioni

- Regime fiscale prestazioni in capitale = prestazioni in rendita
- Nessuna penalizzazione fiscale
- Aliquote diverse in base al tipo di prestazione erogata e in base al periodo di permanenza nella previdenza complementare

Tassazione delle prestazioni pensionistiche

- L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti

Anni di partecipazione	Aliquota applicata	Tasse pagate per 1.000 euro
1	15%	150
...		
15	15%	150
16	14,7%	147
17	14,4%	144
...		
35	9%	90
36	9%	90

Rendita

Divisa idealmente in tre parti

■ RENDITA BASE

1. Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro) — Ritenuta 15 → 9%

2. Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti — Esente

■ PARTE FINANZIARIA

3. Rivalutazione annuale della rendita — Imposta sostitutiva del 12,5%



Prestazione in capitale

Divisa idealmente in due parti

■ PARTE IMPONIBILE:

Parte che non ha ancora subito imposizione

—— Ritenuta 15 → 9%

(Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro)

■ PARTE ESENTE:

Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti

—— Esente



Tassazione prestazioni dopo la riforma - Esempio

Un lavoratore aderisce al fondo pensione dopo l'avvio della Riforma, versando 1.000 euro l'anno per 15 anni.

Alla fine del 15° anno matura il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria e decide di richiedere la prestazione.

Il suo montante è pari a 20.000 euro (15.000 euro di contributi dedotti e 5.000 euro di rendimenti già tassati).

Decide di richiedere il 50% in forma di capitale e il 50% in forma di rendita:

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - prestazione in capitale lorda = 10.000 euro | prestazione in rendita lorda = 1.200 euro |
| - parte esente = 2.500 euro | parte esente = 300 euro |
| - parte da tassare = 7.500 euro | parte da tassare = 900 euro |
| - Imposte = 1.125 euro | Imposte = 135 euro |
| - prestazione in capitale netta = 8.875 euro | prestazione in rendita netta = 1.065 euro |



Riscatto

- Viene meno l'artificiosa e incerta distinzione tra riscatto volontario e involontario
- Nei casi previsti dalla riforma (r. parziale immediato nei casi citati o dopo 12 mesi, r. totale per premorienza, invalidità permanente o dopo 48 mesi) i riscatti saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche in capitale
 - ritenuta a titolo d'imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati
 - aliquota dal 15% al 9%
- In tutti gli altri casi vi sarà un'imposizione sostitutiva al 23% (cfr. Direttive Covip)



Trasferimento

- Si conferma il regime di neutralità fiscale del trasferimento
- Il trasferimento non è mai soggetto ad imposizione purché avvenga a favore di forma pensionistica complementare disciplinate dal nuovo D. Lgs. (quindi con esclusione delle forme pensionistiche complementari di altri Stati membri dell'UE)
- L'iscritto conserva, anche ai fini fiscali, la stessa anzianità contributiva
- Il nuovo fondo pensione deve conoscere tutti i dati (anche fiscali) dell'iscritto che trasferisce la propria posizione individuale



La nuova tassazione in sintesi

Fattispecie	Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, Riscatti parziali/totali/premiorienza	15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al 9%
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa Altri riscatti (perdita dei requisiti)	23%